



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 219 del 30/10/2018

**Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs.
23 giugno 2011 n.118. Sentenza della Corte di Appello di Bari/Sez.
Lavoro n. 682/2018, - Dip. Cod. R.P. 310062 c/ Regione Puglia**

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*


2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da una Sentenza della Corte di Appello di Bari/ Sez. Lavoro n. 682/2018, che ha riconosciuto il diritto, in favore del dipendente R.P.310062, alle differenze retributive liquidate in € 21.770,39 spettanti per aver svolto le funzioni di responsabile dell'Ufficio Legislativo del Settore della Giunta Regionale per il periodo dal 01.01.2001 al 05.02.2003, "oltre agli accessori ai sensi dell'art. 22, 36° comma, L. 724/94; condanna, altresì, la Regione Puglia a pagare al ricorrente le spese processuali, liquidate in € 2.800,00 per il primo grado di giudizio e € 2.000,00 per il giudizio di appello, oltre all'IVA, al contributo integrativo forense, alle spese generali forfettarie e al contributo unificato di € 177,75", limitatamente al riconoscimento del contributo unificato, atteso che con precedente DDL n. 135 del 18.07.2018, approvato in virtù del silenzio assenso ai sensi del comma 4 dell'art. 73 D. Lgs. 118/2011, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio relativamente alle differenze retributive, interessi legali e spese di giudizio.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs.



267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.


In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- con nota prot. AOO_024/6379 del 18.05.2018 l'Avvocatura Regionale ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, la sentenza n. 682/2018 notificata in forma esecutiva in data 14/5/2018 con la quale la Corte di Appello di Bari- sez. Lavoro ha quantificato in €21.770,39 oltre accessori ai sensi dell'art. 22, comma 36° L.724/94 il diritto alle differenze retributive spettanti per aver svolto le funzioni di responsabile dell'Ufficio Legislativo del Settore della Giunta Regionale per il periodo dal 01.1.2001 al 05.02.2003;
- con la predetta Sentenza l'Amministrazione regionale veniva altresì condannata alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 2.800,00 per il primo grado di giudizio e € 2.000,00 per il giudizio di appello, oltre rimborso per spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge per un totale di € 7.003,78;
- con precedente DDL n. 135 del 18.07.2018, approvato in virtù del silenzio assenso ai sensi del comma 4 dell'art. 73 D. Lgs. 118/2011, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio relativamente alle differenze retributive, interessi legali e spese di giudizio;
- pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 682/2018 della Corte di Appello di Bari- Sez. Lavoro limitatamente all'importo relativo al contributo unificato pari ad € 177,75.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente al contributo unificato dal capitolo 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore
Antonio Nuziante



Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
Sentenza n. 682/2018 della Corte di Appello di Bari/Sez. Lavoro

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante dalla **Sentenza n. 682/2018 emessa dalla Corte di Appello di Bari/Sez. Lavoro**, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 a favore di:

- dipendente R.p. 310062: importo complessivo €177,75 a titolo di contributo unificato.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione 1 Programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) per € 177,75 per spese di giudizio (*contributo unificato*).